



Dopo un iter di quasi nove anni, con una larghissima maggioranza e la sola astensione del Movimento Sociale, il Parlamento italiano approva la legge 151 per la riforma del diritto di famiglia...

Si tratta di una riforma decisiva nello sviluppo giuridico e sociale del paese che **riconosce alla donna una condizione di parità con l'uomo all'interno della famiglia**, e **tutela giuridicamente i cosiddetti «figli illegittimi»**, nati cioè al di fuori del matrimonio.

La riforma modifica molti articoli del [codice civile del 1942](#), e – a ventisette anni dalla sua entrata in vigore – fa un deciso passo verso l'attuazione dell'[art. 29 della Costituzione](#), secondo il quale “il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”. Il nuovo art. 143 del c.c. dispone infatti che:

“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.

Sino alla riforma, il marito-padre era “il capo della famiglia”: “la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza” (art. 144 c.c.), così modificato dalla legge “*I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il*

19 maggio 1975. Il Parlamento approva la Riforma del diritto di famiglia

Categoria: Agenda

Pubblicato: Lunedì, 22 Maggio 2023 17:26

Redazione POP.ACLI

potere di attuare l'indirizzo concordato".

Tra le tante previsioni contenute nella riforma, va ricordata quella che stabilisce che **"I minori di età non possono contrarre matrimonio"** (il c.c. prevedeva invece 16 anni per gli uomini e 14 per le donne), che istituisce il regime di **comunione dei beni** come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione), che sostituisce la patria potestà con la **potestà di entrambi i genitori** (prima "potestà genitoriale", adesso "responsabilità genitoriale"), in particolare nella tutela dei figli, che inserisce il coniuge superstite nella **successione ereditaria** e le numerose modifiche alle **cause di nullità del matrimonio...**

[LEGGE 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia](#)